

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO**

**Sezione di L'Aquila**

**Ricorrono**

**L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**, con sede in Teramo, C.so Cerulli, 74, c.f. 80007680673, in persona del Presidente p.t., Ing. Agreppino Valente, nato il 15.08.1951, C.F. VLNGPP51M15A885V, residente in Bisenti, C.da Chioviano I/snc, in esecuzione del Verbale n. 1718 della seduta del 9.10.2017, e **l'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**, con sede in Teramo, C.so de Michetti, 35, c.f. 92000630670, in persona del Presidente p.t., Arch. Raffaele Di Marcello, nato a Teramo il 20.04.1967, C.F. DMRRFL67D20L103O, residente a Giulianova, Via Grosseto, 7, in esecuzione del Verbale n. 17 del 02.10.2017, entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via G. Marconi n.2, presso e nello Studio dell'Avv. Carla Di Stefano, e rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Di Russo, C.F. DRSNNA60M51D708Q, PEC [anna.dirusso@pec-avvocatiteramo.it](mailto:anna.dirusso@pec-avvocatiteramo.it), fax 0861.248446, giusta procure in calce al presente atto

**RICORRENTI**

contro

- CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Sant'Omero (TE), Via A. Fabrizi, 2
- COMUNE di CIVITELLA DEL TRONTO (TE), in persona del Sindaco *p.t.*, con sede legale presso la sede in C.so Mazzini, Civitella del Tronto – sede provvisoria Fraz. Villa Passo- Civitella del Tronto (TE)
- REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6

**Resistenti**

**per l'annullamento**

### **previa sospensiva**

- 1) della deliberazione della Giunta Regionale n. 693 del 5.11.2016, con la quale, al punto 4, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l'attuazione dei patti per il Sud, nonché della comunicazione prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015 a firma del Presidente della Giunta Regionale, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e individuare il limite del 6 e 8% dell'importo lavori per determinare il corrispettivo delle spese tecniche e generali,
- 2) della Convenzione per l'attuazione degli Investimenti del Masterplan per L'Abruzzo, sottoscritta tra Regione Abruzzo e Comune di Civitella del Tronto in data 10.11.2016, nella parte in cui all'art. 5, lett. c) prevede una quantificazione delle spese tecniche ammissibili nella misura del 6 e 8% dell'importo lavori,
- 3) della deliberazione della G.C. n. 76 del 16.06.2017 del Comune di Civitella del Tronto nel punto in cui tra le "*somme a disposizione dell'Amministrazione*" ha inserito per le spese tecniche e spese generali la sola somma di € 228.000,00, risultato del limite dell'8% dell'importo lavori, giusta convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune,
- 4) della determinazione a contrarre RG n. 462 del 15.09.2017 a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Civitella del Tronto di indizione della procedura di gara pubblicata per il tramite della Centrale di Committenza,
- 5) del bando di gara per affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura – Servizi di progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto – pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni città Territorio Val Vibrata (Amministrazione appaltante) al prot. 3333 del 20.09.2017 e dell'Elaborato di Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016)

redatto dal RUP Geom. Fabrizio Verticelli, del Disciplinare di gara e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compreso lo schema di contratto per il conferimento di incarico progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto tra il Comune di Civitella del Tronto e l'affidatario,

6) e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto dai ricorrenti.

### **FATTO**

In data 17 luglio 2015 il Presidente della Regione Abruzzo ebbe a sottoscrivere con il Responsabile dell'Organismo di Programmazione ed attuazione del PAR FSC una nota (prot. RA/189416/SQ) con la quale disciplinava i "*criteri per la determinazione dei compensi in relazione all'impegno intellettuale*".

Nel rammentare che i soggetti attuatori erano tenuti ad avvalersi, per le attività di progettazione direzione lavori, *in primis* delle proprie strutture interne, con la predetta nota si precisava che, nell'ipotesi in cui l'ente si fosse avvalso di soggetti esterni, il compenso da attribuire a costoro doveva "*essere compreso in una percentuale tra il 6 e l'8% da definire tenendo conto della natura dell'opera e dall'entità dell'impegno intellettuale necessario per l'espletamento del compito*". Alla nota veniva allegato un documento contenente la classificazione delle opere nei livelli A, ai cui importi si applica una percentuale pari all'8%, e B, ai cui importi si applica una percentuale pari al 6%, redatto dal competente Dipartimento delle Opere pubbliche.

In data 11 novembre 2016 è stata sottoscritta una Convenzione per l'Attuazione degli Investimenti del MASTERPLAN per L'Abruzzo tra il Presidente della Regione ed i vari soggetti attuatori, tra i quali figura il Comune di Civitella del Tronto.

Nella suddetta convenzione all'art. 4, punto 5, lett. c) viene trasfuso il contenuto della suddetta nota del 17.07.2015, e, quindi, convenuto che, nel caso l'Ente si avvalga di

professionisti esterni, *"l'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attività..... non può superare il 6 e 8% nelle opere di cui ai livelli A e B, in conformità a quanto specificato..... comunicazione Prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015...."*

Con deliberazione n. 76 del 16.06.2017 la Giunta del Comune di Civitella del Tronto ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori da porre in appalto ed ha inserito nel quadro economico, per le spese tecniche e generali, il corrispettivo, così come ridotto in forza di quanto convenuto con la ripetuta Convenzione, pari ad **€ 228.000,00**.

In data 20 settembre 2017, prot. N.3333, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per il restauro, riqualificazione e messa in sicurezza della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto a cura della Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Città del Territorio Val Vibrata (Amministrazione appaltante) - Comune di Civitella del Tronto (Amministrazione contraente).

Come si desume dalla lettura del bando, dell'elaborato e del disciplinare di gara, l'Amministrazione ha recepito l'indirizzo contenuto nella convenzione sottoscritta con la Regione, con la conseguenza che il corrispettivo, quantificato secondo i parametri di cui al D.M. 17.06.2016, come da Elaborato a firma del RUP (vedi allegato), è stato "ricondotto al limite fissato in Convenzione e gli importi per singole prestazioni tecniche rimodulato in proporzione, in modo da ottenere un importo complessivo pari al limite imposto".

Invero, secondo i parametri del citato D.M., l'importo totale del compenso per le prestazioni professionali e le spese generali relative all'affidamento dell'incarico era risultato pari ad **€ 470.977,56**; importo che, tuttavia, superava il limite dell'8% dell'importo lavori. Conseguentemente, il RUP ha operato la riduzione dell'importo fino al limite consentito, pervenendo all'importo complessivo di **€ 228.000,00** oltre oneri

(€ 2.850.000,00 x 8%= € 228.000,00), e rimodulando gli importi afferenti le prestazioni tecniche oggetto di affidamento.

L'importo a base di gara è stato, quindi, determinato in € **153.016,21** quanto alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, D.L., contabilità e liquidazione, con esclusione del Coordinamento sicurezza (Progetto ed Esecuzione) per un importo di € **54.339,06** e delle operazioni di collaudo.

Avverso i predetti atti , dei quali si è venuti a conoscenza attraverso la pubblicazione del bando, viene proposto il presente ricorso per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**Illegittimità' degli atti impugnati per violazione ed errata applicazione art. 24, comma 8, D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017. Carezza di motivazione. Illogicità. Arbitrarietà. Eccesso di potere.**

L'art. 24 del d.lgs 50/2016 attiene alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e contiene la disciplina generale della progettazione e degli incarichi di direzione lavori e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

La disposizione prevede che i progetti siano redatti e firmati dai dipendenti delle stesse amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.

Accanto a tali figure la norma prevede la possibilità di avvalersi anche dei " *soggetti di cui all'art.46*", il quale prevede che "*sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati...*"

Quindi, per gli incarichi affidati a detti professionisti esterni si rende necessario disciplinare le modalità di determinazione del corrispettivo che, secondo il comma 8 del predetto art. 24 d.lgs. 50/16, deve avere a base i ccdd. Parametri.

Allo stato attuale, il Legislatore, in sede di revisione del Codice degli Appalti con il d.lgs. 56/17, ha introdotto una modifica all'art. 24, comma 8, prescrivendo la **obbligatorietà** dell'utilizzo dei parametri da parte delle Stazioni appaltanti, "*quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento*", aggiungendo, altresì, che nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezioni di quelli relativi ai beni culturali.

In forza, quindi, della intervenuta modifica del ripetuto art. 24 d.lgs. 50/16, a seguito del d.lgs 56/17, è stato introdotto un sostanziale obbligo per le stazioni appaltanti di fare riferimento alle tabelle ministeriali per determinare il corrispettivo, il che comporta una più pregnante tutela dei professionisti, ponendoli al riparo da affidamenti per importi eccessivamente ridotti rispetto alle tariffe professionali.

Solo per completezza di informazione ricordiamo che il ripetuto articolo 24 del d.lgs 50/2016, nel testo precedente l'intervenuta modifica apportata dal d.lgs. 56/17, prescriveva la **possibilità** e non l'obbligo di attenersi ai parametri dettati.

L'ANAC, tuttavia, nelle proprie Linee Guida (determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 e delibera 14 settembre 2016 n. 973) aveva sempre espresso la necessità di applicare rigorosamente i parametri dettati dal decreto, nonostante la norma del Codice si riferisse ad una mera possibilità, così come ha ritenuto obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi da porre a base di gara. Ciò, al fine di consentire ai concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di calcolo, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

Certamente sulla scia di tali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, il Legislatore ha previsto l'obbligatorietà di riferirsi ai parametri, ma nonostante l'intervenuta modifica della disposizione dell'art. 24 d.lgs. 50/16, il Comune di Civitella ha pubblicato un

bando di gara in cui il corrispettivo, per tutte le prestazioni tecniche previste da affidare a professionisti esterni, è stato contabilizzato secondo i parametri di cui al decreto ministeriale 17.06.2016, ma è stato, poi, -ripetesi- ricondotto al limite prefissato nella Convenzione che l'Ente ha sottoscritto con la Regione Abruzzo, ossia l'8% dell'importo lavori.

In sostanza, applicando i ripetuti parametri, l'importo del corrispettivo per tutte le prestazioni tecniche risultava pari ad € **470.977,56**. Applicando la riduzione imposta con la citata Convenzione, a fronte di un appalto di lavori pari ad € 2.850.000,00, le spese tecniche e generali sono state quantificate in € **228.000,00** oltre oneri.

Ne consegue che, operando in tal modo, si perviene ad una riduzione del corrispettivo quantificato sui parametri applicati, in violazione del ripetuto art. 24 d.lgs. 50/16, come modificato dal D.Lgs. 56/17.

La Convenzione sottoscritta trae origine dalla nota prot. RA/189416/SQ del 17 luglio 2015 a firma del Presidente della Regione Abruzzo in cui, per la prima volta, fu "*indicato*" tale limite nella duplice misura del 8% per gli importi delle opere inserite nella classificazione A e dell'6% per gli importi delle opere classificate in B.

La nota è accompagnata da un Allegato tecnico, nel quale, sulla base del D.M. 143/2013, in particolare dell'art. 8, è stata effettuata la suddivisione tra le opere di livello "A" e quelle di livello "B". Al penultimo capoverso di detto allegato si legge: "*Per l'onorario professionale inerente la Progettazione e Direzione Lavori delle opere di cui al livello "A" è **ipotizzabile** un compenso onnicomprensivo pari all'8 (otto) %, al netto di IVA e contributi previdenziali, mentre quello relativo alle opere menzionate al livello "B", detta aliquota **può** essere definita al 6 (sei)%*".

La riduzione, oltre ad essere stata decisa in vigenza del D.M. 143/13, (che prevedeva la sola **eventualità** di fare riferimento ai parametri) è fondata su elementi del tutto empirici. Invero, essa non è sostenuta da alcun elemento tecnico e matematico, con la conseguenza che le percentuali del 6 e 8% non sono rapportabili ad alcunché e né

sono giustificabili, ma risultano essere state prese in considerazione senza fornire alla base alcuna motivazione logica.

La percentuale avrebbe potuto essere del 7 o del 9% o del 10!!!!

Significativi appaiono i termini utilizzati "**ipotizzabile**" e "**può**", segno evidente che trattasi di una scelta ampiamente discrezionale che riversa i propri effetti negativi sui partecipanti al bando.

Alcuna giustificazione si rinviene, altresì, nella delibera della Giunta Regionale n.693/2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione ed i soggetti Attuatori, che impone il ripetuto limite all'importo del corrispettivo per le prestazioni tecniche, né, tanto meno, negli atti comunali impugnati.

La limitazione imposta appare, quindi, del tutto discrezionale ed arbitraria e per tale motivo ancor più ingiusta, laddove colpisce la giusta retribuzione dovuta per una prestazione resa senza un apporto motivazionale fondato ed assorbente.

In una a tale difetto di motivazione appare comunque assorbente come la disposizione interna contrasti con i principi dettati dalle disposizioni del Codice degli Appalti, che costituiscono norme fondamentali e, segnatamente, con l'art.24 del medesimo Contratto che - ripetesì - in forza dell'ultima modifica, ha imposto la **obbligatorietà** dei parametri da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi, eliminando la possibilità di deroga degli stessi.

Il Legislatore ha inteso, attraverso l'obbligo per le stazioni appaltanti di riferirsi ai parametri dettati con il D.M. 17.06.17, garantire la trasparenza e la concorrenza, unitamente ad una corretta applicazione della procedura da porre a base di gara.

Il doveroso utilizzo della norma costituisce garanzia minima a presidio della qualità delle prestazioni rese e garanzia di un riconoscimento economico del lavoro svolto dei professionisti incaricati a fronte di un servizio reso.

Con la riduzione imposta dalla Convenzione si è venuti meno a tali principi, sottostimando i corrispettivi e così mortificando la qualità della prestazione professionale.

Il limite imposto dall'Ente Regionale, fatto proprio dal Comune di Civitella del Tronto, non solo non tiene conto dell'art.24, comma 8, del D.Lgs 50/2016, ma non tiene conto, altresì, delle altre norme che regolano lo svolgimento della prestazione professionale come il 2° comma dell'art. 2233 del Codice Civile che recita «*In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*»; né dell'art. 36 della Costituzione «*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.*»

Senza tacere l'art. 23, comma 2 e 3, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed a cui l'Italia aderisce, secondo il quale " *Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale*".

Appare di ulteriore conforto e conferma a quanto appena enunciato la sentenza della Corte Europea (prima Sez. 8.12.2016 n.532/15), secondo la quale la regolamentazione dei compensi minimi, in virtù del fatto che è contenuta in una normativa statale, non contrasta con il diritto dell'Unione Europea e non rappresenta un ostacolo alla libera concorrenza.

La Corte, dunque, ritiene non contraria all'art.101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, una normativa, come quella spagnola, che assoggetti gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12% e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa

applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

Assume, altresì, che ogni intervento atto ad influenzare e coordinare la condotta economica dei liberi professionisti, se espressamente previsto o disciplinato direttamente dallo Stato, con norme aventi valore di legge, deve ritenersi in linea con la tutela della concorrenza.

La sentenza è molto chiara nel ribadire che non è certo l'Europa a chiedere l'abrogazione delle tariffe professionali, nonostante tale argomento sia stato fin troppo facilmente richiamato negli ultimi anni, specialmente in Italia, con l'abrogazione delle tariffe minime, supportato, tra gli altri, dall'asserito divieto di intese restrittive della concorrenza posto dal Trattato.

E' indubitabile che i principi affermati dal Supremo Giudice europeo siano suscettibili di assumere portata di carattere generale e, quindi, di poter valere ed essere applicati anche per i professionisti di altri Paesi dell'Unione Europea.

Non possono, quindi, essere considerati estranei ai suddetti principi i Parametri dettati dal D.M. 17.06.2017 per gli Ingegneri ed Architetti, con la conseguenza che, in perfetta aderenza ai dettati comunitari, essi non possono essere derogati, laddove disposti con leggi statali.

00000

Con riferimento, poi, alla necessità di avere la migliore qualità delle prestazioni, deve rappresentarsi che essa appare ancor più necessaria ed irrinunciabile laddove si considerino due elementi fondamentali:

- a) Il progetto da redigere ha come oggetto il restauro e la riqualificazione di un bene storico di alto valore: l'ultima roccaforte borbonica a piegarsi all'invasione piemontese. E' una delle più grandi e importanti opere di ingegneria militare d'Europa caratterizzata da una forma ellittica con un'estensione di 25.000 mq ed una lunghezza di oltre 500 m; sorta su una probabile preesistenza

medievale, fu completamente trasformata a partire dal 1564 da Filippo II d'Asburgo - re di Spagna - che, a seguito di un'eroica resistenza dei civitellesi contro le truppe francesi guidate dal Duca di Guisa, ordinò la costruzione della Fortezza.

- b) Il comune di Civitella del Tronto è stato colpito dagli eventi tellurici del mese di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 che hanno provocato danni ai fabbricati pubblici e privati (tanto che la sede dell'Ente è stata spostata altrove per l'inagibilità del fabbricato nel quale era situata). Anche la Fortezza ha subito danni. Di tali fatti certo non si è potuto tener conto allorquando il Presidente della Regione ha imposto il limite del 6 e 8% con la nota del 2015.

La concomitanza di entrambi detti fattori (bene storico ed eventi tellurici) richiede, dunque, una elevata esperienza tecnica e competenze specifiche correlate al bene da riqualificare e conservare.

Non v'è chi non veda come, al contrario, un corrispettivo sottostimato allontani dalla partecipazione alla gara i soggetti più qualificati, demotivati dal prestare la propria opera senza essere adeguatamente remunerati.

E' evidente che ciò determina quelle conseguenze negative che il Legislatore intende evitare, ossia la mancanza di concorrenza e l'assenza di garanzia di qualità delle prestazioni da rendere, al pari della garanzia di serietà e affidabilità, alle quali ha inteso ovviare prevedendo la obbligatorietà dei parametri professionali.

Se poi si considera che il corrispettivo sarà sottoposto a gara e conseguentemente a ribasso, alla stregua del prezzo di una qualsiasi lavorazione, è evidente come lo stesso subirà un'ulteriore riduzione rispetto a quella già operata illegittimamente dalla stazione appaltante.

L'importo del corrispettivo posto a base di gara dal Comune di Civitella del Tronto, determinato applicando l'imposizione del limite dell'8% dell'importo dei lavori elude

tutti gli obiettivi di garanzia e qualità voluti dalla norma ed è illegittimo, in quanto *contra legem*.

### **Illegittimità della procedura di gara per frazionamento dell'appalto in lotti.**

### **Violazione ed errata applicazione art. 35, comma 11, d.lgs 50/16, modificato da d.lgs. 56/17. Arbitrarietà. Eccesso di potere.**

Per completezza di difesa deve rappresentarsi che il Comune di Civitella ha posto a base di gara l'importo di € **153.016,21**, così suddiviso: € 66.763,30 per la progettazione definitiva, € 37.828,17 per la progettazione esecutiva ed € 48.424,74 per D.L., contabilità e liquidazione, escludendo gli importi relativi alle prestazioni relative al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per € 17.870,66 e quelle relative al Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per € 36.468,43, per un totale di € **54.339,09**.

In alcun atto della procedura si rinviene motivazione alcuna circa l'esclusione dal presente appalto dei corrispettivi per le prestazioni inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione.

L'effetto che si è determinato è quello di aver diviso l'appalto in lotti, in violazione dei principi che regolano la materia ed in particolare per violazione dell'art.35, comma 11, d.lgs 50/16, laddove la disposizione prevede che, in deroga a quanto disposto nei commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le norme più restrittive quando il valore stimato è inferiore ad € 80.000,00 per forniture o servizi e purché "*il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi*".

Nel caso in esame l'importo frazionato è inferiore ad € 80.000,00, ma è superiore al 20% dell'importo di € 228.000,00, che è pari ad € **45.600,00**.

Considerando che l'importo delle prestazioni del coordinamento della sicurezza è pari ad € 54.339,09 (l'importo del collaudo è stato anch'esso escluso correttamente), è palese che esso supera il 20% dell'importo dei lotti aggiudicati e, quindi, l'appalto non poteva essere frazionato.

Divieto dettato, altresì, dal comma 6 del medesimo articolo 35, il quale recita *“un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice, **tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino**”*.

Il bando pubblicato non contiene, al contrario, come si è già detto, alcuna motivazione in ordine alla scelta di escludere dalla gara le prestazioni tecniche relative al Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva.

**P.Q.M.**

Si chiede e si conclude: piaccia all'Ecc.mo TAR adito accogliere il presente ricorso, previa concessione della misura cautelare richiesta e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari.

Teramo, 16 ottobre 2017

*Avv. Anna Di Russo*

## ISTANZA DI SOSPENSIONE

La sussistenza del *fumus* abilita il ricorrente a proporre istanza per la sospensione del bando e di tutti gli atti presupposti. I presupposti del *fumus* appaiono evidenti dalla disamina dei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* appare, altresì, evidente, laddove si consideri la ultroneità di una decisione favorevole per il ricorrente che dovesse pervenire a conclusione della procedura di gara.

L'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, con il presente ricorso, intendono tutelare i propri iscritti chiedendo la garanzia di un *iter* procedimentale che sia in linea con la normativa di settore, che applichi le tariffe ministeriali e che garantisca soprattutto la partecipazione di tutti gli iscritti che ne abbiano interesse e non siano scoraggiati dalla irrisorietà del compenso, e ciò anche e soprattutto nell'interesse della P.A. di ottenere il miglior progetto per la conservazione di un bene storico di alto valore.

Per tale motivo, è assorbente l'interesse alla sospensione degli atti della gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto, tramite la Centrale Unica di Committenza, al fine di poter consentire ai propri iscritti di partecipare ad una procedura che garantisca un giusto compenso secondo i parametri di riferimento.

Si insiste, quindi, per l'accoglimento della istanza di sospensione degli atti impugnati.

Si dichiara che il valore del presente ricorso è pari ad € 153.016,21 e, quindi, sarà versato un contributo di € 2.000,00.

Teramo, 16 ottobre 2017.

*Avv. Anna Di Russo*

## RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2017, addì \_\_\_\_\_ del mese di ottobre, ad istanza dell' Avv. Anna Di Russo, nell'interesse dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo e dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di L'Aquila,

### HO NOTIFICATO

copia conforme del presente atto a:

- REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, con sede in 67100 L'Aquila, via Leonardo da Vinci, 6, ove mi sono recato ed ivi l'ho consegnato a mani di

- CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in 64027 Sant'Omero (TE), via A. Fabrizi, 2 a mezzo del servizio postale

- COMUNE di CIVITELLA DEL TRONTO (TE), in persona del Sindaco *p.t.*, con sede legale presso la civica sede in C.so Mazzini, Civitella del Tronto – sede provvisoria Fraz. Villa Passo- Civitella del Tronto, 64010 (TE) a mezzo del servizio postale